



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

L' **ASSOCIAZIONE SPONDÉ ONLUS**, con sede legale in Roma, in via Vetulonia 43, C.F. 97803210588, in persona della Presidente, dott.ssa Maria Pia Giuffrida (in prosieguo denominata "Associazione")

e

L' **ISTITUTO METAFORA S.R.L.**, con sede legale in Bari, in via Dante Alighieri 142, Partita Iva: 06496231009, in persona del Rappresentante Legale, Prof. Pasquale Chianura, (in prosieguo denominato "Istituto")

Nel prendere atto della positive collaborazione instaurata già da alcuni anni ed ha visto la disponibilità dell'Istituto nel consentire all'Associazione di stabilire nei locali di Corso Trieste la sede operativa di Roma, al fine di consolidare la collaborazione

SI CONVIENE QUANTO DI SEGUITO

Premesse:

- a. L'Associazione *Spondé Onlus* si propone di diffondere una cultura di pace e rafforzare gli standard di cultura civica tramite azioni di prevenzione, promuovendo la diffusione di pratiche di soluzione pacifica dei conflitti, la conciliazione di conflitti familiari e sociali attraverso: *i)* l'organizzazione di servizi di ascolto e consulenza per le persone vittime di reato; *ii)* l'organizzazione di sportelli di giustizia riparativa e mediazione penale anche con riferimento al settore minorile, al settore penitenziario e al settore della giustizia di pace; *iii)* la formazione degli operatori, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati interessati alla tematiche della tutela della vittima e della giustizia riparativa, della mediazione penale e sociale, anche nel settore dell'esecuzione penale;
- b. L'Istituto Metafora - Centro Ricerca e Terapia della Famiglia, del Bambino e dell'Adolescente s.r.l. (già Istituto di Psicoterapia Familiare e Relazionale-IPFR), si è sempre posto l'obiettivo, sin dalla sua costituzione nel 1983, di promuovere lo studio, la ricerca e la formazione professionale nel campo della comunicazione umana, delle relazioni interpersonali e delle leggi che regolano i sistemi relazionali. In particolare, si sono configurati i seguenti obiettivi: *i)* lo studio, la ricerca e l'approfondimento di modalità di intervento nella psicoterapia sistemica in relazione ai problemi della famiglia, della coppia e di ogni altro sistema relazionale (istituzioni, scuola, comunità, quartiere...), sotto il profilo della prevenzione che della cura; *ii)* la realizzazione e la gestione della formazione professionale nel campo dell'approccio sistemico, sia attraverso l'organizzazione di una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale, aperta ai laureati in Medicina e Psicologia, che attraverso corsi di formazione professionale e relazionale, aperti ad operatori di base nel campo socio-sanitario e pedagogico-educativo; *iii)* l'affermazione ed il consolidamento di un Osservatorio permanente sulla famiglia e sulle

- relazioni umane, attraverso l'analisi e lo studio comparato dei risultati accumulati in quasi quarant'anni di attività e di esperienza nel campo della clinica e della ricerca sistemico-relazionale e delle attività di formazione.
- c. L'Associazione ha interesse a collaborare con l'Istituto per la più ampia diffusione della cultura della riparazione e della tutela delle vittime di reato, e di promuovere azioni congiunte in tal senso, avvalendosi della competenza specifica dell'Istituto e dei suoi professionisti maturata negli anni, attraverso continue e costanti collaborazioni e progetti svolti con strutture/centri pubblici socio-sanitari e con i Tribunali;
 - d. L'Istituto Metafora ha interesse a collaborare con l'Associazione per ampliare i propri interessi di ricerca e di studio nell'ambito delle tematiche della tutela della vittima e della giustizia riparativa, della mediazione penale e sociale;
 - e. Le Parti si ripromettono con la presente Convenzione di promuovere la diffusione e migliorare lo studio e la conoscenza delle pratiche relative alla tutela delle persone vittime di reato, promuovendo iniziative e progetti in tal senso.

Articolo 1 - Oggetto

1.1. La presente Convenzione disciplina lo svolgimento delle seguenti attività:

- Lo Sviluppo di iniziative progettuali in favore delle vittime di reato che vedrà la collaborazione attiva dei due soggetti per l'apertura e la gestione di Servizi di assistenza alle vittime, di stampo generalista, come previsto dagli artt. 8 e 8 della ¹Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle persone vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
- Le Attività di sportello di giustizia riparativa e di formazione gestite dall'Associazione potranno trovare formalmente accoglienza nei locali dell'Istituto Metafora, a fronte di un ripianamento di spese che verrà concordato annualmente.

Articolo 2 - Referente

- 2.1. Ciascuna delle Parti indica un Referente della Convenzione. Al Referente compete di rappresentare la parte che l'ha designato per le attività esecutive della Convenzione e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute.
- 2.2. Il Referente dell'Istituto Metafora è il Direttore dell'Istituto Metafora della Sede di Roma, Dr. Luca Chianura, e-mail chianuraluca@gmail.com.
- 2.3. Il Referente dell'Associazione Sponde Onlus è la Presidente, Dott.ssa Maria Pia Giuffrida, e-mail mpia.giuffrida@associazionesponde.it

Articolo 3 - Monitoraggio e rinnovo

- 3.1. Al fine di relazionare sullo stato dell'avanzamento delle attività di ricerca e dei risultati intermedi e finali stabiliti al precedente articolo 1, i Referenti invieranno apposita relazione annuale ai legali rappresentanti della propria istituzione di appartenenza.

- relazioni umane, attraverso l'analisi e lo studio comparato dei risultati accumulati in quasi quarant'anni di attività e di esperienza nel campo della clinica e della ricerca sistemico-relazionale e delle attività di formazione.
- c. L'Associazione ha interesse a collaborare con l'Istituto per la più ampia diffusione della cultura della riparazione e della tutela delle vittime di reato, e di promuovere azioni congiunte in tal senso, avvalendosi della competenza specifica dell'Istituto e dei suoi professionisti maturata negli anni, attraverso continue e costanti collaborazioni e progetti svolti con strutture/centri pubblici socio-sanitari e con i Tribunali;
 - d. L'Istituto Metafora ha interesse a collaborare con l'Associazione per ampliare i propri interessi di ricerca e di studio nell'ambito delle tematiche della tutela della vittima e della giustizia riparativa, della mediazione penale e sociale;
 - e. Le Parti si ripromettono con la presente Convenzione di promuovere la diffusione e migliorare lo studio e la conoscenza delle pratiche relative alla tutela delle persone vittime di reato, promuovendo iniziative e progetti in tal senso.

Articolo 1 - Oggetto

1.1. La presente Convenzione disciplina lo svolgimento delle seguenti attività:

- Lo Sviluppo di iniziative progettuali in favore delle vittime di reato che vedrà la collaborazione attiva dei due soggetti per l'apertura e la gestione di Servizi di assistenza alle vittime, di stampo generalista, come previsto dagli artt. 8 e 8 della ⁴Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle persone vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
- Le Attività di sportello di giustizia riparativa e di formazione gestite dall'Associazione potranno trovare formalmente accoglienza nei locali dell'Istituto Metafora, a fronte di un ripianamento di spese che verrà concordato annualmente.

Articolo 2 - Referente

- 2.1. Ciascuna delle Parti indica un Referente della Convenzione. Al Referente compete di rappresentare la parte che l'ha designato per le attività esecutive della Convenzione e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute.
- 2.2. Il Referente dell'Istituto Metafora è il Direttore dell'Istituto Metafora della Sede di Roma, Dr. Luca Chianura, e-mail chianuraluca@gmail.com.
- 2.3. Il Referente dell'Associazione Spondé Onlus è la Presidente, Dott.ssa Maria Pia Giuffrida, e-mail mpia.giuffrida@associazionesponde.it

Articolo 3 - Monitoraggio e rinnovo

- 3.1. Al fine di relazionare sullo stato dell'avanzamento delle attività di ricerca e dei risultati intermedi e finali stabiliti al precedente articolo 1, i Referenti invieranno apposita relazione annuale ai legali rappresentanti della propria istituzione di appartenenza.



- 3.2. Il Referente di ciascuna Parte dovrà far pervenire, almeno tre mesi prima della scadenza della convenzione, dettagliata relazione complessiva e finale sulle attività svolte che sarà sottoposta agli Organi Deliberanti per la valutazione dell'opportunità del rinnovo della convenzione.

Articolo 4 - Durata e recesso

- 4.1. La presente Convenzione ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per ulteriori 2 anni previo accordo scritto tra le Parti.
- 4.2. Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 2 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R o con PEC.

Articolo 5 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

- 5.1. Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, l'Associazione Spondè e l'Istituto Metafora si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, previa autorizzazione scritta dell'altra Parte. L'autorizzazione all'accesso non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture, salvo diverso specifico accordo.
- 5.2. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- 5.3. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute. Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Articolo 6 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

6.1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Istituto Metafora né dell'Associazione Spondè per fini commerciali, e/o pubblicitari.

Articolo 7 - Riservatezza

7.1. Le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti.

7.2. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione che sia stata preventivamente dichiarata confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

7.3. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.

7.4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

Articolo 8 - Proprietà Intellettuale e pubblicazioni

8.1. I diritti patrimoniali sulle pubblicazioni, le invenzioni, i *data base* e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e dovranno essere depositati congiuntamente.

Articolo 9 - Trattamento dei dati

9.1. In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, l'Associazione Spondè e l'Istituto Metafora, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa



nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula della presente Convenzione.

Articolo 10 - Comunicazioni

- 10.1. Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:
- se all'Istituto Metafora: Istituto Metafora, Via Dante Alighieri, 142 - 70121 Bari - bari@istitutometafora.it
 - se alla Associazione: Associazione Sponde Onlus, Via Vetulonia 43, 00183 Roma segreteria@associazionesponde.it

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Articolo 11 - Controversie

- 11.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
- 11.2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 12 - Disposizioni finali

- 12.1 La presente Convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.
- 12.2 Il presente accordo è soggetto a registrazione ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017.

Roma, li 03/09/2021

Istituto Metafora

Il Rappresentante Legale
ISTITUTO METAFORA S.R.L.
Centro di Psicoterapia Familiare,
del bambino e dell'adolescente
Via Dante Alighieri, 142 - 70122 BARI
Tel. 080.5743422 / 5237614

Associazione Sponde Onlus

La Presidente

Dott.ssa Maria Pia Giuffrida

ASSOCIAZIONE SPONDE
ONLUS

Via Vetulonia, 43 - 00183 Roma
C.F. 07823010588